

# CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 30 giugno 2016

XVII LEGISLATURA  
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Bilancio, tesoro e programmazione (V)

## SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 giugno 2016. – Presidenza del vicepresidente [Edoardo FANUCCI](#). – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.**

**C. 3926 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

[Antonio MISIANI](#) (PD), *relatore*, rileva che il decreto-legge in oggetto reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale ed al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, cui si aggiungono, inoltre, ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, misure in materia sanitaria, ambientale ed agricola.

Venendo all'esame delle singole disposizioni, fa presente quanto segue.

L'articolo 1 contiene alcune norme che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. Il comma 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Il comma 2 consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard.

L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta.

L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito: 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila (comma 1); 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico (comma 2).

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.

L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, intervenendo su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.

L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana Pag. 54e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, in particolare escludendo l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.

L'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto.

L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016. L'Accordo in questione costituisce uno degli atti volti ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa.

L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. Con il comma 1, si proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno Pag. 55 conseguito l'approvazione possono – ferma restando la durata massima decennale del piano – provvedere a rimodularlo o riformularlo. Con il comma 2, si concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione entro la data del 30 settembre 2016 la facoltà di riformularlo o rimodularlo per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.

L'articolo 16 abroga la previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

L'articolo 17 (introducendo due nuovi commi alla legge di stabilità per il 2016) reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, in primo luogo riconoscendo ai comuni la facoltà di procedere, nel triennio 2016-2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa. Contestualmente, si dispone la possibilità per i comuni (nel medesimo arco temporale) di effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti del personale in precedenza richiamato, in possesso di specifici requisiti oppure inserito in specifiche graduatorie.

L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

L'articolo 19 individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (articolo 4) e alle disposizioni, contenute nell'articolo 12, concernenti la Regione Valle d'Aosta.

L'articolo 20 intende garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da assicurare alle regioni, da un lato, la conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi. A tal fine, vengono fissati termini certi per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni *benchmark*), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento relativo al Servizio sanitario nazionale per il 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel

corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso Servizio sanitario nazionale e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA.

L'articolo 21, comma 1, prevede una revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. I commi da 2 a 9, i commi da 13 a 15 ed il comma 23 Pag. 56 concernono i criteri e le procedure per il ripiano – con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche – del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. I commi da 10 a 12 riguardano la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015. Il comma 16 modifica, a decorrere dal 2016, la norma vigente su una specifica rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. I commi da 17 a 21 riguardano le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica. Il comma 22 prevede l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi.

L'articolo 22 persegue due differenti finalità. Una prima finalità (perseguita dai commi da 1 a 7) è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tal fine, la norma prevede la revoca delle predette risorse (comma 1), disciplina il loro trasferimento nella contabilità speciale commissariale (commi 2 e 3), regola gli adempimenti del commissario straordinario (commi 5 e 6) e consente alle amministrazioni locali e regionali di contribuire alla messa a norma delle discariche con proprie risorse (comma 7). Una seconda finalità (perseguita dal comma 8) è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

L'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi (comma 1). Rifornisce per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte (comma 3). Proroga, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma 7).

L'articolo 24 introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario (commi 1 e 2). Inoltre, sono chiarite alcune modalità con cui le fondazioni lirico-sinfoniche in fase di risanamento possono accedere all'istituto della transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi. In particolare, viene specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Resta fermo l'obbligo per detti enti, al fine di accedere al predetto istituto, di presentare gli speciali Pag. 57 piani di risanamento previsti ex lege, ove si trovino in stato di crisi (comma 3).

L'articolo 25 stabilisce, con la consueta clausola, che il decreto-legge è in vigore dal 25 giugno

2016.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Viceministro [Enrico MORANDO](#) si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

[Vincenzo CASO](#) (M5S), riservandosi di intervenire più compiutamente in altra seduta, chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano gli enti locali destinatari dell'intervento di cui all'articolo 15, che consente agli enti locali, in determinati casi, di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario. In particolare, chiede se la disposizione in oggetto non sia destinata specificamente al Comune di Catania.

[Stefania PRESTIGIACOMO](#) (FI-PdL), riservandosi di intervenire più compiutamente in altra seduta sul decreto-legge in oggetto, di cui ravvisa l'eccessiva eterogeneità di contenuto, intende soffermarsi con il presente intervento sull'articolo 11 del decreto-legge, che prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione siciliana il 20 giugno 2016. Ritiene in particolare che la disposizione in oggetto sia palesemente incostituzionale, poiché volta a dare attuazione ad un Accordo illegittimo e sostanzialmente nullo, poiché surrettiziamente interviene in ambiti riservati all'autonomia statutaria. Ritenendo che tale articolo 11 dovrebbe essere espunto dal decreto-legge per tali profili di incostituzionalità, chiede che sia effettuato un apposito ciclo di audizioni volte ad acquisire, tra l'altro, il parere di autorevoli costituzionalisti e tributaristi sulla predetta disposizione.

[Alberto GIORGETTI](#) (FI-PdL), riservandosi di intervenire più compiutamente in altra seduta sul decreto-legge in oggetto, intende porre l'attenzione su una questione di metodo riguardante, in particolare, l'atteggiamento che la maggioranza e il Governo intendono adottare nella fase emendativa. In particolare, trattandosi già di un provvedimento dal contenuto assai eterogeneo, ritiene che i gruppi di opposizione dovrebbero essere messi a conoscenza del fatto se ci sia l'intenzione, da parte di maggioranza e Governo, di mantenersi nel perimetro dei temi già numerosi trattati dal decreto-legge o se invece, al contrario, l'intenzione sia quella di inserire in fase emendativa altre misure che allarghino a dismisura, come già avvenuto in altre occasioni, l'ambito di intervento del provvedimento.

[Angelo CAPODICASA](#) (PD), associandosi alle considerazioni della collega Prestigiaco, fa presente che l'articolo 11 ha destato molte perplessità anche tra i membri dell'Assemblea legislativa della Regione siciliana. Fa presente che la disposizione in oggetto seppur, per come è costruita, si presta ad evidenti rilievi di costituzionalità, nasce da inderogabili esigenze finanziarie, per evitare che la Regione siciliana si trovi impossibilitata a pagare i fornitori e gli stipendi ai dipendenti e per permettere la chiusura del relativo bilancio. Ritiene quindi che per evitare di creare un precedente erroneo sul piano del metodo e illegittimo sul piano costituzionale, andrebbe individuata una modalità normativa alternativa per raggiungere le stesse finalità.

[Maino MARCHI](#) (PD), pur non avendo obiezioni sull'eventuale effettuazione di un ciclo di audizioni, tenendo però in considerazione che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il 18 luglio prossimo, fa presente di non condividere affatto le considerazioni su una presunta incostituzionalità dell'articolo 11. Infatti rileva che tale disposizione si limita ad assegnare alla Regione siciliana un acconto sulle compartecipazioni IRPEF spettanti per l'anno 2016, intendendosi così sopperire alla riduzione del gettito disponibile Pag. 58 per tale Regione a seguito delle numerose modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria. Tiene inoltre ad evidenziare che l'eventuale soppressione dell'articolo 11, richiesto dalla collega Prestigiaco, sarebbe assai dannoso per il bilancio della Regione siciliana, facendo venir meno l'immediata

disponibilità di entrate pari a circa 500 milioni di euro, come indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica.

Il Viceministro [Enrico MORANDO](#), riservandosi di fornire più compiutamente i chiarimenti richiesti in una prossima seduta, tuttavia intende svolgere fin d'ora alcune considerazioni sulle problematiche sollevate. Per quanto riguarda l'indicazione degli enti locali che sarebbero interessati dall'articolo 15, richiesta dal deputato Caso, presume che il numero di tali enti non sia così esiguo, ripromettendosi comunque di fornire alla Commissione un elenco esaustivo di tali enti.

Per quanto riguarda invece l'articolo 11, rileva che tale disposizione ripropone sostanzialmente, sul piano finanziario, una misura di anticipazione sulle compartecipazioni IRPEF spettanti alla Regione siciliana già approvata in sede di legge di stabilità 2016. Rinvia comunque per ulteriori dettagli sugli effetti finanziari della norma alla relazione tecnica, assai puntuale al riguardo.

Infine osserva che non intende soffermarsi sui profili di costituzionalità della disposizione, che saranno invece affrontati nell'ambito della Commissione affari costituzionali.

[Edoardo FANUCCI](#), *presidente*, fa presente che la richiesta in merito allo svolgimento di un ciclo di audizioni sarà discussa in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato nella giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

*Omissis*

**La seduta termina alle 15.55.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 5 luglio 2016

## XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Bilancio, tesoro e programmazione (V) COMUNICATO

### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente [Francesco BOCCIA](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

### **DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.**

#### **C. 3926 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2016.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta ha avuto luogo lo svolgimento della relazione illustrativa nonché una prima serie di interventi sulle linee generali del provvedimento. Rammenta, altresì, che nella odierna seduta Pag. 158antimeridiana è iniziato il ciclo di audizioni informali sul provvedimento medesimo, destinato a concludersi nella giornata di domani. Tanto premesso, chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento.

[Rocco PALESE](#) (Misto-CR) si riserva di intervenire sul merito delle diverse problematiche oggetto del provvedimento in esame al termine del ciclo di audizioni informali che, come evidenziato dal presidente, si concluderà nella giornata di domani e consentirà di avere un quadro d'insieme più ragionato.

[Vincenzo CASO](#) (M5S) rinnova al rappresentante del Governo la richiesta, già formulata nella scorsa seduta, di fornire un elenco degli enti locali destinatari della proroga di cui all'articolo 15, che consente agli enti locali, in determinati casi, di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario.

Il sottosegretario [Pier Paolo BARETTA](#) comunica che tale elenco non è ancora disponibile.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 7 luglio 2016

XVII LEGISLATURA  
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Bilancio, tesoro e programmazione (V)  
COMUNICATO

## SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 luglio 2016. – Presidenza del presidente [Francesco BOCCIA](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.**

**C. 3926 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

[Vincenzo CASO](#) (M5S) rinnova la richiesta del suo gruppo, già formulata al Governo nelle precedenti sedute, volta ad acquisire l'elenco degli enti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 15 del provvedimento, fermo restando che la disponibilità di tali informazioni sarebbe stata comunque di maggiore utilità in un momento antecedente all'avvenuta scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, avverte che la richiesta avanzata dal deputato Caso è stata già inoltrata ai competenti uffici del Governo.

[Alberto GIORGETTI](#) (FI-PdL), riservandosi di svolgere le considerazioni di merito Pag. 44 nel corso della successiva fase di esame delle proposte emendative, osserva preliminarmente che il provvedimento in titolo reca una pluralità di misure, quanto mai eterogenee e di significativo impatto finanziario, in favore del complesso degli enti territoriali, che non sempre sembrano ispirate da requisiti di effettiva necessità ed urgenza. Osserva, piuttosto, come le predette misure sembrano configurarsi come uno strumento attraverso il quale il Governo interviene per regolare aspetti non irrilevanti della vita istituzionale e gestionale degli enti territoriali, a ridosso della pausa estiva e prima dell'avvio della sessione di bilancio, in tal modo a suo avviso bypassando anche la tempistica e la disciplina previsti dalla proposta di legge di riforma del bilancio dello Stato attualmente all'esame del Parlamento, che ha individuato nel nuovo documento unificato di bilancio lo strumento fondamentale attraverso il quale procedere appunto anche alla predetta regolazione. Nel ribadire la natura estemporanea e disorganica degli interventi recati dal provvedimento in esame, auspica che l'adozione di un provvedimento di urgenza nella materia degli enti territoriali in questo preciso momento dell'esercizio finanziario non rappresenti, come purtroppo sembra invece oramai essere, un appuntamento a cadenza annuale, analogamente a quanto avviene, sul finire dell'esercizio, con il cosiddetto decreto «Milleproroghe». In tale quadro, auspica perlomeno che il

relatore chiarisca nel corso dell'esame parlamentare quali siano le reali intenzioni della maggioranza, ovvero se essa intenda modificare, e in quale misura, i contenuti del testo in discussione, stravolgendone radicalmente l'impianto. Dichiarata tuttavia la disponibilità del proprio gruppo ad un confronto serio ed aperto sui temi del provvedimento, a condizione che le modifiche proposte vertano sulle effettive esigenze connesse al funzionamento ed alla gestione degli enti territoriali, in caso contrario riservandosi di far valere nel corso dell'esame parlamentare le prerogative riconosciute ai gruppi di opposizione, anche per ciò che attiene al preventivo vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, che auspica possa essere ispirato a criteri quanto più possibile uniformi ed oggettivi.

Passando quindi al merito degli specifici argomenti trattati dal provvedimento, esprime una perplessità di fondo rispetto al carattere eccessivamente frammentario degli interventi previsti in materia di fiscalità generale degli enti territoriali, che poco sembrano coordinarsi rispetto al complessivo processo di riforma in tema di pareggio di bilancio dei medesimi enti territoriali attualmente all'esame del Senato e che, al contempo, sembrano privilegiare solo alcuni dei medesimi enti territoriali. Richiama, in particolare, l'attenzione sull'articolo 11 recante l'assegnazione di ingenti risorse alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione IRPEF spettante alla medesima regione per l'anno 2016, osservando come tale articolo, secondo quanto emerso anche nel corso delle audizioni informali sinora svolte, presenta profili di dubbia costituzionalità, soprattutto sul versante del rispetto dell'autonomia finanziaria. Evidenzia, peraltro, che le disposizioni in commento non risultano chiare dal punto di vista dei complessivi effetti finanziari sul piano dei rapporti tra la predetta Regione Siciliana e lo Stato, anche sotto il profilo della effettiva sostenibilità degli impegni reciprocamente assunti in sede pattizia. Rileva, inoltre, che il medesimo articolo 11 impone alla Regione Siciliana un notevole sforzo in termini del perseguimento di un saldo di bilancio positivo e di una riduzione complessiva delle spese, comportando altresì l'impossibilità per la Regione Siciliana di utilizzare, nell'anno 2016, le risorse finanziarie assegnate. Sottolinea, infine, che il criterio del gettito «maturato», applicato nei confronti della Regione Siciliana, non costituisce di per sé un parametro inderogabile, posto che per altre regioni vige invece il criterio del gettito «riscosso». Nell'evidenziare pertanto la necessità di apportare nel corso dell'esame parlamentare specifici correttivi all'attuale formulazione dell'articolo 11, auspica che il Pag. 45 confronto sul provvedimento nel suo complesso possa svolgersi in uno spirito di reciproco ascolto e collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

[Maino MARCHI](#) (PD) osserva che in questi ultimi anni sono state attuate profonde riforme nel settore della contabilità pubblica, in particolare relativamente al bilancio dello Stato, e che ciò ha avuto la conseguenza di ridurre il numero e la vastità dei provvedimenti estivi di carattere finanziario, che hanno caratterizzato l'attività di tutti i Governi del recente passato, indipendentemente dal colore politico. Evidenzia al riguardo come la situazione si vada normalizzando e a testimonianza di ciò cita le dimensioni più ridotte dei provvedimenti in materia di finanza locale presentati nel corso dell'ultimo biennio.

Sottolinea comunque che il permanere di alcune situazioni critiche, in attesa di soluzione da alcuni mesi, hanno reso necessario il provvedimento in esame, come l'esigenza dell'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015. Osserva inoltre che talune problematiche conseguono proprio dalla necessità di adeguamento di realtà anche molto diverse tra loro al quadro normativo che si va delineando in seguito all'introduzione delle modifiche, relative alla contabilità degli enti locali, recentemente introdotte. Al riguardo sottolinea la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge di riforma della legge n. 243 del 2012 con riferimento al pareggio di bilancio degli enti territoriali, attualmente all'esame del Senato.

Evidenziando che il decreto-legge in esame presenta un articolato complessivamente omogeneo, fa presente di attendersi, considerata la pluralità di questioni problematiche da affrontare e risolvere, la presentazione di un numero consistente di emendamenti, soprattutto attinenti al tema della

finanza locale. Ritiene infine che ci siano le condizioni per svolgere un serio lavoro di confronto, nonostante la brevità del tempo a disposizione.

[Rocco PALESE](#) (Misto-CR) ritiene che dall'esame del provvedimento sin qui svolto, comprese le audizioni effettuate, emerga una considerazione ineludibile, ossia la necessità di porre un punto fermo nella tormentata materia della finanza locale, oggetto di continui e disorganici interventi, effettuati sia mediante le leggi di stabilità sia mediante numerosi decreti-legge, che hanno reso estremamente complesso applicare la normativa vigente. Osserva che sarebbe opportuno che, oltre alla legge di stabilità, il cui principale compito è quello di fissare i saldi di finanza pubblica, fosse emanato annualmente un unico decreto-legge avente ad oggetto la finanza locale, possibilmente ad inizio anno, in modo da procedere in maniera più lineare ed organica. Considerato il contenuto già assai eterogeneo del testo del decreto-legge, auspica che nell'esame parlamentare non si giunga ad una frammentarietà ulteriore delle misure previste.

Il sottosegretario [Pier Paolo BARETTA](#), in relazione alle osservazioni dell'onorevole Palese sui continui interventi in materia di finanza locale, invita a distinguere tra quelli collegati a situazioni di emergenza e ritardi e quelli aventi l'obiettivo di una seria e organica riforma, i quali condurranno, una volta superati gli eventuali assestamenti, a una regolamentazione chiara, definita e funzionale. Ferma restando l'opportunità di non stravolgere il testo in esame, che ritiene caratterizzato da un impianto valido, conviene con gli intervenuti in merito alla possibilità di migliorarlo, grazie ai contributi di quanti proporranno emendamenti a ciò finalizzati, i quali saranno attentamente valutati dal Governo.

[Antonio MISIANI](#) (PD), *relatore*, proprio in considerazione dei profondi cambiamenti introdotti nella disciplina in materia di finanza locale ritiene utile l'intervento Pag. 46 in discussione, volto a risolvere alcune criticità che sono conseguenza inevitabile del processo di riforma in atto. In sintonia con il rappresentante del Governo, ritiene possibile un miglioramento del provvedimento, già caratterizzato da misure di notevole rilevanza ed urgenza, per esempio con riferimento ad alcuni aspetti della disciplina degli enti di area vasta e delle città metropolitane, auspicando che ciò possa essere realizzato attraverso la fattiva collaborazione di tutti i gruppi.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

